

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/660 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2022

che stabilisce norme particolareggiate per l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 stabilisce procedure per l'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione («elenco dell'Unione»), nonché procedure che consentono agli Stati membri, in determinate circostanze, di adottare misure eccezionali per imporre divieti operativi all'interno del loro territorio.
- (2) È opportuno integrare il regolamento (CE) n. 2111/2005 con norme particolareggiate relative a tali procedure.
- (3) Risulta particolarmente opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono fornire quando chiedono alla Commissione di adottare una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 in vista dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione a motivo dell'introduzione di un nuovo divieto operativo, della revoca di un divieto esistente o della modifica delle relative condizioni.
- (4) Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione è necessario stabilire le condizioni di esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori soggetti alle decisioni adottate dalla Commissione. È opportuno chiarire le procedure relative ai diritti di difesa dei vettori aerei. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme particolareggiate per quanto riguarda l'esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei nel momento in cui la Commissione valuta l'opportunità di adottare una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (5) Nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, il regolamento (CE) n. 2111/2005 dispone che la Commissione tenga debito conto della necessità di decidere rapidamente e, all'occorrenza, di prevedere una procedura d'urgenza.
- (6) La Commissione dovrebbe ricevere informazioni adeguate sui divieti operativi imposti dagli Stati membri con misure eccezionali a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (7) Al fine di adeguarsi ai mezzi di comunicazione odierni, è necessario consentire una maggiore flessibilità nel modo in cui le informazioni sono diffuse presso i pertinenti servizi della Commissione.
- (8) A fini di chiarezza dei termini utilizzati, è necessario garantire coerenza quando si fa riferimento all'autorità responsabile della supervisione del vettore aereo interessato.

⁽¹⁾ GU L 314 del 27.12.2005, pag. 15.

